

# DECRETO LEGGE N. 91 DEL 2014

## "COMPETITIVITA' "

*Sintesi dei contenuti con le modifiche  
approvate dal Senato e dalla Camera dei Deputati*

### INDICE

1. Le principali misure per il rilancio e lo sviluppo delle imprese  
pag. 3
  
2. Gli interventi per l'ILVA di Taranto pag. 6
  
3. Le principali misure per il settore energetico  
pag. 7
  
4. Le misure per l'efficienza energetico degli edifici scolastici  
pag. 9
  
5. Le principali misure in materia ambientale pag. 9
  
6. Le principali misure per il settore dell'agricoltura  
pag. 12

Il decreto legge in esame dà attuazione ad una parte significativa degli interventi previsti dal DEF 2014, prevedendo misure che poggiano su quattro assi prioritari di intervento: il sostegno alle imprese; la riduzione dei costi energetici; la semplificazione ambientale e il rilancio del settore agricolo;

Il testo iniziale è stato significativamente modificato nel corso dell'esame al Senato (AS 1541) e alla Camera (AC 2568), con interventi e integrazioni che ne hanno comunque rafforzato i contenuti e gli obiettivi originari del provvedimento. Nel merito:

### **1. Le principali misure per il rilancio e lo sviluppo delle imprese**

L'obiettivo di incrementare la competitività del tessuto produttivo nazionale è il filo conduttore di una serie di misure a favore delle imprese.

La parte più rilevante del provvedimento riguarda le disposizioni per lo sviluppo delle attività imprenditoriali a partire dalle agevolazioni riconosciute per gli investimenti in beni strumentali, al potenziamento delle misure per l'aiuto alla crescita economica (ACE), alle misure per l'accesso al credito delle imprese e per agevolare l'accesso al mercato dei capitali di rischio, alle misure di semplificazione e per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese.

In particolare:

- viene introdotto un credito d'imposta in favore di soggetti titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) per le spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO effettuati fino al 30 giugno 2015. Il credito d'imposta è concesso agli eventi diritto in misura pari al 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali degli ultimi 5 anni, con esclusione dell'esercizio con l'investimento maggiore, compresi nella suddetta tabella. Nel periodo dal 2016 al 2019, le agevolazioni sono stimate in complessivi 1,2 miliardi di euro.
- nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state introdotte alcune modifiche alla nuova legge Sabatini, che disciplina le modalità di finanziamento per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese con lo strumento del leasing, con l'obiettivo di accelerare i tempi per la concessione dei finanziamenti e per semplificare l'accesso al Fondo centrale di garanzia tramite l'attribuzione della valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa direttamente agli intermediari finanziari;
- le modifiche introdotte all'ACE - aiuto crescita economica sono finalizzate ad estendere la platea dei beneficiari e l'ambito di applicazione della disciplina introdotta a fine 2011, con l'obiettivo di incentivare gli investimenti nel capitale di rischio correlati alla quotazione di imprese in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo. Tale agevolazione consiste in una maggiorazione del 40% della variazione in aumento del capitale proprio per le imprese quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE. La disciplina rileva a regime, per il periodo d'imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i successivi due periodi. L'incremento della variazione in

aumento del capitale proprio verificatosi nei citati periodi d'imposta non produce effetti negli esercizi successivi e, pertanto, la variazione in aumento del capitale proprio da determinarsi negli esercizi successivi a quelli agevolabili dovrà essere ricalcolata come se l'incentivo non avesse mai operato. Inoltre, **la disciplina della detassazione ACE viene estesa anche alle società incapienti**. Il provvedimento, infatti, prevede a regime la facoltà, sia per i soggetti Irpef sia per quelli IRES, di fruire di un credito di imposta commisurato all'eccedenza del rendimento nazionale non utilizzato nel periodo d'imposta spendibile in 5 anni nei limiti dell'IRAP dovuta in ogni esercizio;

- **sul tema della semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese**, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato rafforzato il ruolo dell'Agenzia per le imprese a cui viene riconosciuta, con regolamento del Mise, la possibilità di sostituire a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della discrezionalità. Inoltre, al fine di fornire un supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza di servizi, alle Agenzie è prevista la possibilità di prestare la propria attività ai fini della convocazione, della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei lavori della Conferenza, nonché della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni;
- **per favorire la quotazione in borsa e l'accesso al mercato dei capitali di rischio da parte delle imprese**, in particolare delle PMI, il decreto-legge reca numerose misure che modificano il Testo Unico sulla Finanza (TUF) e le disposizioni vigenti in materia societaria. Tra le novità si segnalano:
  - a) **l'introduzione di nuove disposizioni in materia di azioni di voto plurimo finalizzate a stimolare le PMI ad avvicinarsi alla quotazione in borsa**. In particolare: 1) alle società non quotate è data la possibilità di emettere azioni con voto triplo. Tale misura consentirebbe all'imprenditore di collocare sul mercato una quota maggiore di capitale senza perdere il controllo della società. Per contro, rinunciando in questo modo alla contendibilità si rinuncia anche all'appeal speculativo che di solito è premiante in sede di Ipo. Si tratta, in sostanza, dello stesso meccanismo che è stato utilizzato negli Usa per permettere alla "new economy" di crescere; 2) Per le società già quotate, invece, indipendentemente dalle dimensioni, il modello di riferimento è quello francese. In questo caso, le modifiche non comportano l'emissione di una diversa categoria di azioni, bensì la facoltà "personale" degli azionisti "stabili" da almeno due anni di raddoppiare il voto in assemblea (cedendo le azioni il voto maggiorato decadrebbe). Per arrivare a tale obiettivo occorre modificare lo statuto societario, per il quale ci vuole il via libera della maggioranza dei due terzi in assemblea straordinaria, salvo per le delibere adottate entro il 31 gennaio 2015 per le quali, transitoriamente, si ritiene sufficiente «almeno la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea». Se la proposta viene approvata, dopo due anni di possesso, il diritto al voto doppio matura nei confronti di tutti i soci

"fedeli", salvo rinuncia totale o parziale degli stessi. Di fatto, difficilmente l'azionista di riferimento potrà raddoppiare tout court in questo modo la presa sull'assemblea, perché sarà "diluito" dagli altri soci di lungo corso che faranno la stessa scelta. In caso di Opa, la *passivity rule* vale ancora e pertanto non si può correre ai ripari di fronte a una scalata indesiderata introducendo il voto doppio, salvo che lo statuto societario preveda diversamente. Per contro, in caso di Opa, i voti "in più" non verrebbero automaticamente sterilizzati, salvo che lo statuto lo preveda espressamente. Si segnala che in Francia più della metà delle blue chip dell'indice Cac 40 - società come Axa, SocGen, Total e Peugeot - ammette il voto doppio.

- b) **per quanto riguarda le società quotate**, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, **è stata introdotta una seconda soglia per l'esercizio dell'OPA obbligatoria** che è prevista scattare quando un socio azionista raggiunge il 25% di quote azionarie detenute, che va ad aggiungersi a quella esistente fissata al 30%. La seconda soglia scatterà per chi «a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata». La soglia resterà però al 30% per le società con azionisti proprietari di oltre un quarto del capitale. Le Pmi vengono escluse e potranno scegliere di inserire nello statuto una soglia fra il 20 e il 40%. Se la modifica dello statuto «interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli»;
- c) in tema di diritto societario sono state introdotte alcune semplificazioni per le srl tra le quali **l'abrogazione** della norma che prevede che la nomina del collegio sindacale nelle Srl è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (art. 2477, comma 2). Viene però previsto che, di conseguenza, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca;
- al fine di favorire un più agevole **accesso al credito da parte delle imprese**, sono state introdotte diverse innovazioni. In particolare:
- a) il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai soggetti residenti in Italia, viene estesa agli enti creditizi, alle imprese di assicurazioni costituite e ai fondi di investimento stabiliti in Stati membri dell'UE. La misura, applicabile anche con riferimento ai fondi d'investimento in strumenti di credito stabiliti in Paesi membri o dello spazio economico europeo, è finalizzata a limitare i fenomeni di doppia imposizione giuridica, favorendo l'accesso delle imprese italiane alle fonti di finanziamento estere.
- b) per ridurre la stretta creditizia in atto, si segnala l'estensione dell'ambito applicativo del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti anche ai prestiti a medio e lungo termine. Da un lato, si prevede infatti che anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime in questione, nonché le eventuali successive cessioni (comprese le eventuali garanzie), ricadano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva.

Dall'altro, si amplia la platea dei soggetti ammessi, con l'obiettivo di incrementare l'offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte dei non residenti, quali imprese di assicurazioni, OICR e società di cartolarizzazione.

- c) tra le novità più rilevanti del provvedimento si segnala **l'introduzione della possibilità per le imprese assicurative e per le società di cartolarizzazione di svolgere attività creditizia sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti delle imprese** (con la Banca d'Italia chiamata a disciplinare i termini e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni periodiche alla Centrale dei Rischi);
- per quanto riguarda il **concordato in bianco**, vengono eliminati i limiti alla prevedibilità dei crediti introdotti, con una interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge finanziaria dal D.L. Destinazione Italia, in quanto contrastanti con gli interventi di riforma della disciplina del concordato preventivo che si sono susseguiti dal 2005;
  - **per rafforzare e sostenere l'export e l'internazionalizzazione delle imprese è stata introdotta la garanzia dello Stato in favore di SACE a copertura delle operazioni non di mercato effettuate in settori strategici o in quelli di rilevante interesse nazionale.** In fase di prima applicazione è altresì prevista una dotazione del fondo istituito presso il MEF, alimentato con i premi che SACE corrisponderà in conseguenza dell'onerosità della garanzia ad essa concessa, pari a 100 milioni di euro per il 2014;
  - novità sono state previste anche per quanto riguarda **le società cooperative di consumo e loro consorzi e le banche di credito cooperativo.** In particolare:
    - a) per le cooperative di consumo e loro consorzi, **la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale non concorre a formare il reddito imponibile ai fini IRES entro i limiti comunitari (regolamento UE n. 1407/2013);**
    - b) per le società cooperative di consumo e loro consorzi, diverse da quelle a mutualità prevalente, **la quota degli utili netti annuali è fissata al 23%** (per le altre cooperative resta il limite del 30% di cui all'art. 1, co. 464 L. n. 311/2004);
    - c) le **banche di credito cooperativo** autorizzate dalla Banca d'Italia ad un periodo di operatività prevalente a favore dei soggetti diversi dai soci, ai fini delle agevolazioni fiscali, sono considerate cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione, relativamente ai periodi d'imposta in cui non è ripristinata l'operatività prevalente a favore dei soci;
    - d) previste novità anche per quanto riguarda la governance delle cooperative di consumo con **numero di soci superiore a centomila;**
  - Si segnala, in fine, la soppressione della norma sull'anatocismo.

## **2. Gli interventi per l'ILVA di Taranto**

Sulla complessa questione dell'**Ilva di Taranto**, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato approvato un emendamento che recepisce nel provvedimento i

contenuti del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, appositamente emanato dal Governo per affrontare le questioni più urgenti relative alla realizzazione del piano di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) del sito siderurgico di Taranto. Tali misure sono finalizzate a consentire all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa; a disciplinare la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano. Il Senato ha introdotto alcune modifiche di particolare rilievo. Il pacchetto di norme approvate, oltre alle misure contenute nel decreto legge n. 100/2014, introduce il prestito ponte per il grande Polo siderurgico dell'Ilva di Taranto, rafforza il ruolo del subcommissario ad hoc per il Piano di risanamento e sblocca le risorse della famiglia Riva poste sotto sequestro dalla magistratura che potranno essere impiegate dall'Ilva, non oltre il 2014, sotto forma di aumento di capitale. In particolare, con le modifiche approvate in Senato, il sub commissario, d'intesa con il commissario straordinario, definirà la propria struttura, le modalità operative e il programma annuale delle risorse finanziarie necessarie, aggiornandolo ogni tre mesi. Gli interventi previsti dal Piano di risanamento ambientale diventano «indifferibili urgenti e di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici.

### **3. Le principali misure per il settore energetico**

Una serie di interventi significativi sono adottati nel settore energetico. Il filo conduttore delle disposizioni è quello della **riduzione della bolletta elettrica delle imprese in misura pari al 10%**. A tal fine vengono individuate e ridotte talune agevolazioni concesse nel corso del tempo ad imprese del settore del fotovoltaico, alle reti interne di utenza e alle imprese operanti nel trasporto ferroviario, i cui oneri sono stati posti a carico del sistema generale delle tariffe elettriche appesantendo proprio il costo della bolletta elettrica della clientela finale. La riduzione della bolletta elettrica per le imprese sarà ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non potrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette “energivore”).

Tra le misure volte a conseguire risparmi finalizzati alla riduzione della bolletta elettrica delle imprese si segnalano:

- in primo luogo, l'intervento c.d. **"spalmaincentivi" per il settore del fotovoltaico**. Ai soggetti beneficiari degli incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia è richiesto un contributo alla riduzione della bolletta elettrica attraverso la scelta di 3 opzioni alternative:
  - 1) la prima opzione continua ad essere l'allungamento del periodo di diritto agli incentivi da 20 a 24 anni con conseguente riduzione degli importi unitari, come già previsto dal testo iniziale del decreto legge;
  - 2) la seconda mantiene fisso a 20 anni il periodo di diritto agli incentivi, i quali, però, in un primo periodo sono ridotti rispetto agli attuali e in un secondo periodo incrementati in ugual misura, in modo da garantire, nel caso di adesione totale

all'opzione, un risparmio di circa 600 ML€ all'anno almeno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista con le tariffe vigenti;

3) la terza opzione, infine, apporta un taglio degli incentivi differenziato per classi di potenza e mantiene anch'essa fermo a 20 anni il periodo di diritto.

Le tre opzioni hanno effetti leggermente diversi in termini di riduzione della spesa annua di incentivazione.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, inoltre, è stata prevista una ulteriore via per la **riduzione degli oneri a carico della bolletta elettrica derivanti dalla concessione di incentivi a tutte le fonti rinnovabili**. A tal fine, è stato previsto che un primario operatore finanziario europeo, selezionato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, possa acquisire tramite apposite aste il diritto ad incassare gli incentivi al loro *net present value* e a sostituire i percettori degli incentivi medesimi nel rapporto con l'ente erogatore (GSE). Di fatto, a fronte della rinuncia ad una quota di incentivo, è riconosciuto ai produttori un corrispettivo calcolato sulla base di un tasso di sconto dei flussi annuali di incentivazione ceduti. L'operatore finanziario si finanzia emettendo obbligazioni di durata pari a quella degli incentivi acquistati. Il tasso di sconto del *net present value* sarà superiore agli interessi passivi sulle obbligazioni. L'attuale congiuntura dei tassi, che la Bce prevede durare ancora per periodo non breve, favorisce uno *spread* consistente tra i due valori. Il GSE erogherà dunque all'operatore finanziario una somma inferiore a quella che oggi deve erogare ai produttori. Il risparmio si tradurrà automaticamente in una diminuzione della componente A3 della bolletta. Allo scopo di conservare in capo ai produttori un interesse a continuare la produzione a cui è legato l'incentivo, l'operatore finanziario acquisterà solo una parte, sia pure cospicua, degli incentivi. Il produttore potrà incassare il prezzo di mercato più la quota residua dell'incentivo. Infine la norma esclude esplicitamente forme di garanzia che prevedano l'intervento diretto o indiretto dello Stato;

- **la sottoposizione di alcune forme di autoconsumo di energia** (Reti interne di utenza; Sistemi efficienti di utenza e equiparati) **al pagamento di una quota degli oneri di sistema** in relazione all'energia consumata e non prelevata dalla rete, cioè su quella autoprodotta;
- **la posizione a carico dei beneficiari dell'attività del GSE**, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 KW, e non più a carico di consumatori, imprese e famiglie **degli oneri per lo svolgimento dell'attività del Gestore dei servizi energetici** (GSE) relativi ai meccanismi di incentivazione e sostegno alle imprese in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica;
- **la soppressione dei rimborsi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) corrisponde alle aziende elettriche per gli sconti applicati alla bolletta elettrica dei propri dipendenti** in virtù dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;

- la revisione della regolazione e della remunerazione dei sistemi elettrici **delle isole minori non interconnesse**, sulla base di criteri di efficienza e di stimolo all'efficienza energetica;
- la limitazione dell'**applicazione delle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI)**, fatto salvo il servizio universale e il trasporto merci.

Ulteriori disposizioni nel settore energetico riguardano:

- l'introduzione di una serie di **semplificazioni amministrative** riguardanti la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da **fonti rinnovabili** e di unità di microgenerazione;
- la proroga dei termini per l'avvio delle gare d'ambito per la **distribuzione del gas naturale**;
- l'inclusione dei consumatori del servizio idrico integrato tra coloro che possono beneficiare dei progetti finanziati con il fondo in cui confluiscono le sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- l'esclusione degli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una Regione permette ai residenti di beneficiare del cd. "**bonus idrocarburi**";
- i criteri di tracciabilità dei biocombustibili liquidi ammessi agli incentivi per la produzione elettrica rinnovabile;

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera sono state introdotte nuove disposizioni concernenti **la disciplina dello scambio sul posto** (agevolazione sull'autoconsumo di energia prodotta) e i **biocarburanti**.

#### **4. Le misure per l'efficienza energetica degli edifici scolastici**

Al fine di realizzare interventi di incremento dell'**efficienza energetica degli edifici scolastici scolastici, degli asili nido e delle università, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica**, è stata prevista la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di **350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto)**. Si prevede, inoltre, che il coordinamento degli



interventi in materia di edilizia scolastica è assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione.

## **5. Le misure in materia ambientale**

Il provvedimento contiene numerose disposizioni in materia ambientale, molte delle quali aggiunte ovvero modificate nel corso dell'esame al Senato, che incidono in diversi ambiti di tale materia, quali la difesa del suolo, le bonifiche, la gestione dei rifiuti, le procedure di valutazione ambientale, la salvaguardia ambientale e di talune specie animali. In particolare:

Riguardo alle principali disposizioni in materia di **difesa del suolo** si segnala:

- l'introduzione di una nuova disciplina per un rapido ed efficiente **utilizzo delle risorse finanziarie e per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico** nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura. A tal fine, viene previsto l'immediato subentro dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei **Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali**, nonché l'istituzione di una apposita struttura di missione. Durante l'esame alla Camera è stata inserita una norma finalizzata a prevedere, nei casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Giunta regionale, la cessazione delle funzioni commissariali eventualmente conferite allo stesso Presidente con specifici provvedimenti legislativi;
- l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni riguardante il sistema di allertamento;
- la proroga del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei Piani di gestione del rischio di alluvioni;

Sul tema delle **bonifiche** si segnala l'introduzione di una **procedura semplificata**, su istanza e a spese dei soggetti interessati, per l'effettuazione **degli interventi di bonifica dei siti contaminati e la modifica alla disciplina** relativa alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, mezzi, materiali e infrastrutture destinati alla **difesa militare** e alla sicurezza nazionale.

Relativamente alle **misure di salvaguardia ambientale**, si segnalano le disposizioni per la **protezione di specie animali** e il controllo delle specie alloctone, per la **difesa del mare**, per l'operatività del **Parco nazionale delle Cinque Terre**, e per la riduzione dell'**inquinamento da sostanze ozono lesive** contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche

Numerose disposizioni riguardano la **gestione dei rifiuti**. In particolare, si segnalano:

- le disposizioni che affrontano talune **situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla Regione Lazio e alla Regione Campania**. In tale ambito, si prevede:
  - 1) una speciale disciplina per l'adozione, nella Regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti;
  - 2) per le esigenze delle regioni Campania e Lazio è aumentata la capacità ricettiva degli impianti di compostaggio;
  - 3) con riguardo alla regione Campania si prevede la nomina del commissario straordinario per la realizzazione del **Termovalorizzatore in Provincia di Salerno**, la proroga delle attività nella gestione dei rifiuti dei comuni e la ridefinizione dei termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura;
- le disposizioni relative alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie, ai sistemi collettivi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE e ai principi di classificazione dei rifiuti e alla miscelazione degli oli usati;
- le disposizioni relative all'utilizzo dei materiali derivanti da **operazioni di dragaggio** finalizzate a semplificare e rendere più rapide le operazioni di dragaggio dei porti;
- le disposizioni che semplificano e chiariscono le **modalità di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci e potature nelle pratiche agricole** per le quali è esclusa l'applicazione delle **sanzioni** riguardanti la combustione illecita di rifiuti;

Alcune disposizioni riguardano poi il **sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**. Il sistema, come noto, non ha funzionato e non ha prodotto i risultati attesi e a tal fine il **provvedimento**, oltre a definire le modalità per adottare un intervento immediato di semplificazione del sistema, **fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio** di realizzazione, gestione e manutenzione del sistema disponendo, **e nel contempo prevede l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo basato su strumenti tecnologici più avanzati e di semplice utilizzo per gli operatori**. Viene, altresì, disciplinato il **pagamento dei costi di produzione** consuntivati alla concessionaria del servizio.

Un insieme di misure riguarda **le procedure di valutazione ambientale**. In particolare, si segnalano, la **riduzione del numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale** e la modifica della disciplina di carattere generale relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale

strategica (VAS), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione

Infine, **tra le altre misure di carattere ambientale** si segnalano:

- l'integrazione della disciplina del **contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso**;
- l'entrata in vigore delle **sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di talune tipologie di sacchi (shoppers) per l'asporto merci**;
- le disposizioni relative alla *governance* del **Parco nazionale dello Stelvio**;
- gli stanziamenti per interventi di ricostruzione a seguito di eventi meteorologici nel territorio della **regione Liguria**;
- l'utilizzo dei **dati ambientali** e la partecipazione del pubblico nei procedimenti relativi ai piani o ai programmi ambientali;
- le misure per la **salvaguardia dell'ambiente marino**.
- le misure per l'ampliamento dei controlli nella "**Terra dei fuochi**", disponendo che le indagini sul territorio possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- le norme di modifica alla legge n. 157/1992, sulla protezione della **fauna omeoterma e il prelievo venatorio** al fine di un adeguamento della normativa nazionale vigente a taluni rilievi mossi in sede europea.

### **Le principali misure per il settore dell'agricoltura**

Un importante pacchetto di misure prevede specifici interventi per il sostegno e il rilancio del settore agricolo, tra le quali emergono gli interventi finalizzati a semplificare e ridurre i **controlli sulle imprese agricole**, a favorire la **crescita occupazionale nel settore agricolo**, alla **concessione di crediti d'imposta per il sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari**, alla riduzione degli oneri per le spese sostenute per i **canoni di affitto dei terreni agricoli**, al rilancio del settore **vitivinicolo** e alla tutela della produzione della **Mozzarella di Bufala Campana DOP**.

In particolare:

- **al fine di semplificare il sistema dei controlli nel settore agricolo e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti viene istituito un registro unico dei controlli sulle imprese agricole**, tenuto presso il MIPAAF, e si introducono modalità di interscambio informatico dei dati relativi alle ispezioni e verifiche. Viene, inoltre, introdotto l'istituto della diffida per tutti gli illeciti agroalimentari di lieve entità puniti con le sole sanzioni amministrative pecuniarie, consentendo al responsabile di sottrarsi al pagamento della sanzione adempiendo alle prescrizioni dell'organo di controllo entro un breve termine. La previsione determinerà una netta riduzione del contenzioso amministrativo. Viene inoltre

prevista la riduzione del 30 per cento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni;

- 
- al fine di consentire il **rilancio del settore vitivinicolo** vengono introdotte modifiche alla normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato. Tali innovazioni sono tese a ridurre gli oneri burocratici a carico delle imprese del settore e a consentire attività produttive, prima vietate, ottimizzando l'uso degli impianti e favorendo l'integrazione delle diverse attività economiche esercitate;
- 
- **per rafforzare il Made in Italy nel settore agricolo ed agroalimentare** vengono introdotti due crediti d'imposta in favore di imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari. In particolare, il primo credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute per nuovi investimenti e per la realizzazione dell'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. L'altro credito d'imposta è stabilito nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie e la cooperazione di filiera. Si estendono infine le finalità del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti già esistente a quella ulteriore del contrasto agli sprechi alimentari. Nel corso dell'esame presso la camera, è stato previsto che, per le grandi imprese agricole il credito di imposta si applicherà nell'ambito del regime *de minimis* (di cui ai regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013): per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli entro i 200 mila euro e per quelle di produzione primaria entro i 15 mila euro. Le soglie di credito di imposta previste dalla norma si applicano invece alle piccole e medie imprese fino a 250 addetti e 50 milioni di fatturato per le quali vale il regime di esenzione di cui al reg. 702/2014;
- per una più efficace **tutela della produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP**, viene prevista ed assicurata la separazione spaziale delle produzioni relative alla mozzarella di bufala DOP e dei suoi semilavorati da produzioni che non utilizzano il disciplinare della bufala DOP. Per coloro che trasgrediscono a tali regole sono previste una serie di sanzioni da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIFAAP. Inoltre, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare, vengono previste sanzioni per coloro che coltivano prodotti OGM in violazione delle normative europee;
- allo scopo di favorire la **crescita occupazionale nel settore agricolo** viene introdotto, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro agricoli che assumano, tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, lavoratori tra i 18 e i 35 anni, con particolari requisiti, a tempo indeterminato o con durata di almeno tre anni. L'incentivo sarà pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini

previdenziali, per un periodo di 18 mesi e sarà riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione dei contributi dovuti. A tal fine le assunzioni, per essere ammesse all'incentivo, dovranno determinare un incremento netto della base occupazionale. Attraverso una circolare dell'INPS verranno disciplinate modalità attuative di fruizione degli incentivi. Viene prevista l'applicazione al 50 per cento delle deduzioni ai fini IRAP, attualmente solo per i lavoratori a tempo indeterminato, anche ai lavoratori stagionali in agricoltura (platea prevista per circa 143.000) che lavorino per almeno 150 giornate l'anno;

- per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare nel settore dell'agricoltura, viene prevista l'istituzione, presso l'INPS, di una **rete virtuale del lavoro agricolo di qualità** finalizzata alla promozione dell'attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale relativa al contrasto al lavoro sommerso e irregolare;
- al fine di favorire la più ampia utilizzazione dei terreni agricoli, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali al di sotto dei 35 anni viene riconosciuta una **detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli** entro un limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto. Accanto a questa misura, viene prevista l'abrogazione delle agevolazioni consistenti, in caso di mancata coltivazione per un'intera annata, nella computazione del reddito dominicale per il solo 30 per cento e nell'esclusione dall'IRPEF del reddito agrario. Inoltre, ai fini delle imposte sui redditi viene prevista la rivalutazione dei redditi dominicali ed agrari pari al 30 per cento per il 2015 e al 7 per cento dal 2016. Invece per i terreni posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali la rivalutazione è pari al 10 per cento per il solo 2015.

Fra le altre misure di interesse del settore agricolo si segnalano:

- il sostegno all'innovazione e alla ricerca nel settore agricolo forestale e agroalimentare è stato implementato, attraverso la previsione dell'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) anche per il finanziamento agevolato di investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, effettuati da imprese che partecipano ad un contratto di rete;
- la norma di interpretazione finalizzata ad estendere l'**esenzione dell'accisa sulla benzina** all'esercizio della **pesca professionale in acque interne e lagunari**. Infine, si segnala la riforma della disciplina degli interventi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli;
- alcune **misure di carattere fiscale**, volte ad incidere sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario e sulle modalità di determinazione del reddito dominicale, nell'ipotesi di mancata coltivazione nell'annata agraria;

- lo sblocco dell'attuazione della legge n. 4/2011 sull'obbligo di **etichettatura dei prodotti alimentari** ivi inclusa l'informazione relativa all'origine della materia prima contenuta nel prodotto, verificandone, con una procedura di consultazione pubblica, l'impatto sul consumatore;
- le disposizioni relative ai progetti di **riconversione** del comparto **bieticolo saccarifero**.

*A cura di Maurizio Coresi*

*7 Agosto 2014*